Concessione n° _____del _____ D.D.G._____ rep. _____2026

ATTO D'OBBLIGO DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DELLA VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 24 RCN DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 44/2020

Il presente atto d'obbligo che costituisce parte integrante della variante ai sensi dell'art. 24 del RCN approvata con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, disciplina gli adempimenti ed obblighi del concessionario.

Il concessionario:

Con istanza n. 14912 presentata tramite il portale demanio marittimo, acquisita al prot. n° 18723 del 22/03/2024, la Sig.ra Rosano Rosalba, nata OMISSIS, n.q. di Legale Rappresentante della Ditta SABIR S.R.L., P.IVA. OMISSIS, con sede legale a Ragusa in OMISSIS, P.E.C:OMISSIS, ha fatto richiesta di autorizzazione tendente ad ottenere una variante ai sensi dell'art. 24 R.C.N. della concessione demaniale marittima n. 44/2020, per modifiche riguardanti lo stabilimento balneare senza modifica della superficie assentita. L'area in concessione di mq. 1.800,00 ricade in località Donnalucata nel Comune di Scicli (RG), individuata catastalmente al foglio 74 p.lla 45.

Tenuto conto della nota acquisita al prot. n. 8052 del 06/02/2026, si è preso atto della comunicazione del nuovo Rappresentante Legale della ditta SABIR S.R.L ovvero Sig.ra Daparo Michela, nata OMISSIS, C.F. OMISSIS, e della variazione della sede legale della società.

Ritenuto ai fini demaniali marittimi accogliere la richiesta in esame a termine delle vigenti disposizioni:
E' rilasciata ai sensi dell'art.24 del Regolamento del Codice della Navigazione, alla Ditta SABIR S.R.L. con sede legale OMISSIS, P.IVA. OMISSIS, P.E.C.: OMISSIS, con Legale Rappresentante la Sig.ra Daparo Michela, nata OMISSIS (cod. fisc. OMISSIS), la variante alla concessione demaniale marittima n° 44/2020 per modifiche riguardanti lo stabilimento balneare senza modifica della superficie assentita, di cui mq. 700,00 ad utilizzo stagionale (1 maggio – 30 settembre), e mq. 1.100,00 ad utilizzo annuale.

Il concessionario si impegna all'esercizio della concessione richiesta alle condizioni e con le prescrizioni indicate nel decreto di concessione, alle condizioni e prescrizioni comprese nelle autorizzazioni e nei nulla osta degli enti che si sono espressi, oltre che alle seguenti ulteriori condizioni:

a. Nel caso venga revocato il decreto di concessione, in conseguenza della utilizzazione del sito per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, la Ditta sarà obbligata a rimuovere a proprie spese tutte le opere ricadenti sul suolo demaniale.
b. Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnare l'area nel pristino stato all'Amministrazione regionale.
c. L'Amministrazione Regionale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte il decreto di concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

d. Parimenti l'Amministrazione Regionale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dal decreto di concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio del rapporto concessorio e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.
e. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità regionale sulla semplice intimazione scritta dall'Amministrazione, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa.
f. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'ufficio del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale assentita in concessione.
g. Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità regionale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità regionale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione; ovverossia avvalersi della polizza fideiussoria accesa dal concessionario.
h. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio del presente atto d'obbligo, anche nel caso di regolare affidamento in gestione a terzi ai sensi dell'art. 45 Bis del C.N.
i. Il concessionario manleva e tiene indenne l'Amministrazione concedente da ogni azione che possa essere promossa in dipendenza dell'utilizzazione o meno del presente atto d'obbligo stessa da parte di terzi.
j. Il concessionario non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto del presente atto d'obbligo, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio Civile, dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Il presente atto d'obbligo è, inoltre, subordinato, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1) Nei casi di scadenza, decadenza a revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione, che non siano in contrasto con le vigenti normative urbanistiche, paesaggistiche ambientali, di tutela sismica ed antinquinamento, restano acquisite all'Erario, senza alcun indennizzo,

compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;

2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con il decreto che approva il presente atto d'obbligo, se prima non avrà ottenuto:
 a) la concessione\autorizzazione edilizia comunale, ove richiesta;
 b) il nulla osta ai fini paesaggistici ed ambientali, ove prescritto a norma dell'art. 7 Legge 29 Giugno 1939 n°1497, rilasciato dalla Regione, competente a norma dell'art. 82 del D.P.R. 24 Luglio 1977 n°616;
 c) il nulla Osta ai fini sismici ai sensi della Legge 2 Febbraio 1974 n°64, ove prescritto;
 d) tutte le altre autorizzazioni, nulla-osta, licenze previste dalle vigenti leggi ancorché non espressamente richiamate.
3) Il concessionario non potrà altresì mettere in esercizio gli impianti ed i manufatti prima di aver ottenuto, ove richiesti:
 a) autorizzazione agli scarichi ai sensi della Legge 10 Maggio 1976 n°319 e succ. modificazioni;
 b) certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 29 Luglio 1982 n° 577 ove prescritto;
 c) licenza per l'esercizio pubblico a norma dell'art. 86 T.U. legge di P.S. come modificato dall'art. 19 n° 8 D.P.R. 24 Luglio 1977 n° 616 (competenza attribuita ai Comuni);
 d) autorizzazione alla vendita e consumo di alimenti e bevande a norma dell'art. 89 del T.U. Legge di P.S. come modificato dalla Legge 14 Ottobre 1974 n° 524;
4) La mancata acquisizione delle suddette autorizzazioni o la mancata messa in esercizio dell'attività entro il termine di un anno dal rilascio del decreto di concessione, salvo comprovata causa di forza maggiore, costituisce motivi di decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 47 C.N.;
5) Il concessionario dovrà realizzare o mantenere entro la zona concessa le opere descritte nei tipi planimetrici e relazione tecnica annessi alla presente licenza;
6) Le eventuali opere realizzate, non appena ultimate, dovranno essere collaudate da un professionista abilitato ed il relativo certificato di collaudo dovrà essere presentato in duplice copia a questa Amministrazione;
7) Le opere a carattere stabile eccezionalmente autorizzate con la presente licenza resteranno acquisite all'Erario, quali pertinenze demaniali marittime ai sensi dell'art. 49 del C. N. salvo che l'Amministrazione concedente non ne preferisca la rimozione e la rimessa in pristino stato dell'area da eseguire a cura e spese del concessionario;
8) L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa;
9) Il concessionario avrà l'obbligo di esporre, all'ingresso dell'area assegnatagli il cartello indicatore della concessione demaniale realizzato in laminato metallico o in plastica di dimensioni foglio A4 su fondo bianco, recante il logo dell'Amministrazione Regionale con la dicitura in nero Dipartimento Regionale dell'Ambiente Struttura Territoriale dell'Ambiente di Ragusa e Siracusa, numero e data del decreto di concessione;
10) L'esercizio della concessione potrà essere ritardato o sospeso solo previa autorizzazione dell'Autorità Concedente e nei casi di forza maggiore riconosciuti dall'Amministrazione, per

la sussistenza dei quali il concessionario dovrà rappresentare dettagliatamente la circostanza, entro 10 (dieci) giorni dalla data di accadimento, mediante istanza in bollo;

11) A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con la presente concessione, il concessionario ha rilasciato, ai sensi dell'art. 17 Reg. C.N., cauzione mediante Polizza a Garanzia Fidejussoria, giusta polizza n. 1/44112/96/172520783 rilasciata dalla Unipol Assicurazioni S.p.A. in data 18/06/2026;

Detta cauzione dovrà essere aggiornata in modo che in qualunque momento non dovrà risultare inferiore a due annualità del canone stabilito e sarà restituita al termine della concessione sempre che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il rapporto concessorio. Qualora in applicazione dell'art. 47 del C.N. l'Amministrazione concedente dovesse pronunciare la decadenza della concessione, il concessionario presta fin d'ora il suo incondizionato consenso per sé e per i suoi aventi causa a che l'Amministrazione concedente, senza bisogno di alcun provvedimento dell'A.G., possa introitare a favore dell'Erario una quota parte della suddetta cauzione ed anche l'intero ammontare di essa.

La stessa procedura di incameramento di tutta o parte della cauzione sarà attuata per le seguenti causali: conguagli di canone, spese di sopralluogo ed accertamenti tecnici, spese per la rimessa in pristino dell'area alla scadenza della concessione, recupero di somme dovute all'Erario a titolo di indennizzo per il perdurare dell'occupazione senza titolo, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di proprietà demaniale, pagamenti di imposte e tributi afferenti a dette opere.

La società concessionaria rimane sempre responsabile degli oneri che gli potessero competere per effetto degli obblighi assunti col presente atto, e in genere della concessione assentitale, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione per effetto del presente articolo. Nel caso di prestazione della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, il concessionario si impegna, sin dalla data di rilascio del presente atto, a provvedere, in caso di revoca della fidejussione ovvero della polizza assicurativa, alla contestuale costituzione, a pena di decadenza della concessione, della cauzione in numerario o in titoli di Stato, per l'ammontare stabilito fino al termine della concessione;

12) Il concessionario dovrà assicurare, per il valore stabilito dal Genio Civile per le OO.MM. o dall'U.T.E., le opere di pertinenza demaniale marittima eventualmente esistenti entro la zona concessa, presso una compagnia di assicurazione all'uopo abilitata, contro i danni da fulmine e da incendio. Le polizze di assicurazione dovranno essere vincolate a favore della Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente – e depositate presso l'Ufficio Demanio dello stesso;

13) Il concessionario si obbliga a provvedere per tutta la durata della concessione alla manutenzione ordinaria e, previa autorizzazione, alla manutenzione straordinaria delle strutture realizzate o mantenute in forza della concessione e di corrispondere ogni eventuale tassa ed imposta dovuta per legge;

In caso di mancata o deficiente manutenzione, oltre alla facoltà di applicare l'art. 47 C. N., si potrà, dopo opportuna diffida con fissazione del termine per l'esecuzione dei lavori che saranno indicati, intervenire d'ufficio a spese del concessionario, prelevando i fondi necessari dalla cauzione, fermo restando in tal caso l'obbligo del concessionario per le spese maggiori;

14) Il canone di complessivi €. **14.634,04 (euro quattordicimilaseicentotrentaquattro/04)**, determinato con il foglio di calcolo che sarà allegato al foglio istruttorio, si intende applicato in via provvisoria e salvo conguagli; a tal fine il concessionario si obbliga a versare le maggiori

somme di canone dovute a conguaglio in dipendenza degli aggiornamenti ISTAT (che saranno pubblicati a cura di questa Amministrazione presso il sito ufficiale del Dipartimento dell'Ambiente entro il mese di febbraio di ogni anno), entro il 15 settembre di ogni anno di concessione. Per le spese di registrazione sul canone complessivo sarà versata con mod. F 24 la tassa di registrazione pari al 2% (due percento) dell'importo complessivo con un importo minimo di €. 292,68 (euro duecentonovantadue/68);

15) Nel caso in cui i redigendi P.U.D.M. prevedano per l'area oggetto della concessione un utilizzo diverso o non venga inserita in detti piani di utilizzo, la concessione, alla scadenza naturale non potrà in alcun caso essere rinnovata, fatto salvo l'adeguamento agli stessi piani, come disposto dell'art. 4 comma 3 della L.R. 15/2005;
16) Il concessionario assume l'obbligo di provvedere, per tutta la durata della concessione, alla pulizia dell'area concessa nonché l'area circostante per un un'ampiezza pari al fronte dell'area concessa, da ciascun lato;
17) Il concessionario si impegna, a pena di decadenza ex art. 47, lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno di prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio – ed i disegni dei manufatti, delle opere e degli impianti esistenti, realizzati o realizzando, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata";
18) Ogni inadempimento totale o parziale anche ad una sola delle prescrizioni e condizioni inserite nel presente atto d'obbligo costituisce presupposto per l'instaurazione della procedura di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 47 lett. F del C.N., oltre agli aspetti di natura penale eventualmente ravvisabili.

Il concessionario si obbliga a versare il canone per gli anni successivi a quello del rilascio **entro il 15 settembre dell'anno di riferimento** senza necessità di richiesta scritta da parte dell'amministrazione concedente e a trasmettere all'Amministrazione copia della ricevuta di versamento dello stesso entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.

Il mancato pagamento del canone nei termini di cui sopra comporta l'automatica decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 1 della L.R. 15/2005.

In ogni caso, il mancato puntuale riscontro delle richieste inoltrate dall'Amministrazione concedente a mezzo posta elettronica certificata (dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it), nel termine di 30 dalla ricezione della richiesta stessa, determinerà l'attivazione delle procedure di decadenza ai sensi dell'art. 47 Codice della Navigazione.

In segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra indicati, il presente atto d'obbligo viene firmato dal concessionario la Sig.ra Daparo Michela, nata OMISSIS (cod. fisc. OMISSIS), n.q. di Rappresentante Legale della Ditta SABIR S.R.L. con sede legale a OMISSIS, P.IVA. OMISSIS, P.E.C.: OMISSIS, recapito telefonico: OMISSIS, identificato a mezzo carta d'identità n° OMISSIS rilasciata dal OMISSIS, allegata in copia al presente atto d'obbligo unitamente a copia del codice fiscale.

Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio nel Comune di OMISSIS e di ricevere e trasmettere ogni comunicazione da e per la pubblica amministrazione, all'indirizzo di posta elettronica e-mail: OMISSIS, recapito telefonico: OMISSIS.

Concessione n° _____del _____ D.D.G._____ rep. _____2026

Il Concessionario

Sig.ra Daparo Michela

Il concessionario riconosce, inoltre, di essere pienamente edotto del contenuto delle clausole contenute nella presente licenza e specificatamente di quelle contrassegnate con i numeri da 1 a 19 e con le lettere dalla a, alla j, e di accettarle espressamente ai sensi dell'art. 1341 del c.c., ed autorizza, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, il trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse e strumentali alla gestione della richiesta concessoria.

Pozzallo (RG), lì

Il Concessionario

Sig.ra Daparo Michela

Autentica di firma

Sig.ra Daparo Michela identificato a mezzo carta d'identità n° OMISSIS rilasciata dal OMISSIS.

Il Dirigente della S.T.A. RG-SR

(Dott. Francesco Moscuzza)